Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma, 19 NOV. 2009

All'ANICA
V.le Regina Margherita, 286
00198 Roma
c.a. Presidente
Fax 06-4402024

Prot. 13352/C 01.91.01-6.1

URGENTE

OGGETTO: D.m. 7 maggio 2009 "*tax credit*" – Richieste di chiarimenti.

Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti su alcuni profili del decreto in oggetto, pervenute da codesta Associazione con nota n. 121 del 16 novembre 2009.

In particolare, viene richiesto a questa Direzione generale:

1. di chiarire se la non necessità del "nulla osta" da parte del produttore appaltante al "produttore esecutivo", come delineata nel punto 7 della nota DGC n. 11174 dell'8 ottobre u.s., possa essere estesa anche alle ipotesi in cui il produttore esecutivo abbia una quota di proprietà dei diritti dominicali in virtù della produzione associata dell'opera filmica.

2. di confermare, in relazione agli oneri di presentazione della comunicazione e della istanza nel caso di produzioni esecutive nelle fattispecie del comma 327, lett. a), la necessità per il produttore esecutivo di presentare autonoma comunicazione e/o istanza al fine di essere ammesso alla fruizione del credito d'imposta, nonché di chiarire gli obblighi in capo al produttore appaltante.

3. di chiarire se un film che abbia richiesto il riconoscimento di interesse culturale, debba necessariamente superare entrambi i test di culturalità previsti dalla normativa "tax credit" (tabella A e tabella B) oppure se l'assoggettamento al "doppio test" sia una libera scelta del produttore correlata alla eventuale volontà di ottenere una qualifica culturale del film cui sono correlati particolari ed ulteriori benefici.

Di seguito, si esaminano le tre distinte questioni, fornendo l'avviso a cui si atterrà questa Direzione generale, anche dal punto di vista operativo.

1. Produttore esecutivo con quota di proprietà dei diritti dominicali.

La posizione espressa da questa Direzione Generale con la nota dell'8 ottobre u.s. (punto 7) discende dalla qualificazione della norma come anti-elusiva. Partendo da questo assunto e

verificando che suddetta finalità non avrebbe ragion d'essere qualora il produttore appaltante non abbia provveduto ad assegnare al produttore esecutivo la realizzazione di un proprio progetto (con la possibile conseguenza di eludere l'applicazione del limite quantitativo previsto dall'art. 2, comma 1, del D.M. 7 maggio 2009) ma si tratti, invece, di realizzare un progetto in relazione al quale il produttore c.d. "esecutivo" abbia avuto un ruolo significativo nella fase di ideazione e/o fattibilità, è stato chiarito in detta nota che il produttore "esecutivo" non sarebbe stato ritenuto tale per gli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, del D.M. 7 maggio 2009, e, pertanto, non avrebbe avuto necessità di ottenere il prescritto "nulla osta" dal produttore appaltante per il concreto utilizzo del credito d'imposta. Ciò premesso, l'estensione della interpretazione anche alla fattispecie in cui il produttore "esecutivo" (colui, cioè, che realizza concretamente la produzione dell'opera cinematografica) sia anche "associato" nella produzione, non può prescindere dalla verifica della sussistenza dei medesimi presupposti che hanno indotto questa Direzione generale ad assumere la posizione più sopra richiamata. Ebbene, si ritiene che alla fattispecie di produzione associata in cui uno dei produttori assuma (anche) il ruolo di produttore "esecutivo", sostenendo una quota di costi in eccesso rispetto a quella di proprietà del film, possano applicarsi, ricorrendone le condizioni, le precisazioni contenute nella nota dell'8 ottobre u.s. (punto 7, ultima parte) a condizione che, tuttavia, risulti preponderante il ruolo di produttore "esecutivo" rispetto a quello di "associato". Pur tenendo conto delle difficoltà operative che la casistica in concreto potrà evidenziare, il ruolo di produttore "esecutivo" verrà considerato preponderante, e quindi si applicherà l'estensione della deroga alla necessità della richiesta del nulla osta, qualora la quota di proprietà dell'opera, detenuta originariamente ovvero acquisita al termine della produzione, risulti inferiore al 50%.

2. ***Presentazione della comunicazione e della istanza nel caso di produzioni esecutive.***

La previsione dettata dall'art. 3, comma 4, ultimo periodo, del D.M. 7 maggio 2009 in forza della quale *"per le produzioni di cui all'art. 2, comma 5* [*c.d. produzioni esecutive, ndr*] *la dichiarazione sostitutiva e la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e l'istanza di cui al comma 3 sono presentate dal produttore appaltante"* è dettata dalla necessità di imporre a tale soggetto una obbligatoria interlocuzione con il Ministero per i beni e le attività culturali. E' chiaro, infatti, che indipendentemente dalla fruizione concreta del credito d'imposta (che potrebbe anche non intervenire qualora il produttore appaltante non sostenga direttamente costi di produzione) il ruolo di tale soggetto resta centrale nell'ambito della complessiva procedura di concessione del credito d'imposta. E' solo il produttore appaltante, infatti, che – in linea di principio e salvo eccezioni - è a conoscenza delle caratteristiche complessive dell'opera e può, quindi, fornire all'Amministrazione le informazioni necessarie per la qualificazione culturale dell'opera così come è tale soggetto a richiedere il nulla osta alla proiezione in pubblico dell'opera (evento da cui decorre il termine per presentare l'istanza). Ciò premesso, nella modulistica approvata e resa disponibile è stata prevista la possibilità di una autonoma presentazione da parte del produttore esecutivo il quale, pertanto, non si limiterà ad attestare, nell'istanza presentata dal produttore appaltante, il *"rispetto della condizione prevista dall'art. 2, comma 7"* (ossia il rispetto del limite minimo di "territorializzazione" delle spese in Italia), ma dovrà compilare tutti i quadri pertinenti.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Si ritiene pertanto che:

- il produttore appaltante debba, in ogni caso, presentare sia la comunicazione che l'istanza, anche qualora non abbia sostenuto direttamente alcun costo di produzione e non abbia quindi diritto, in via autonoma, al credito d'imposta, al fine di fornire all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'adozione delle necessarie determinazioni;

- il produttore esecutivo debba presentare, in ogni caso, sia la comunicazione che l'istanza, avendo cura di compilare i quadri in relazione ai quali possiede le informazioni pertinenti (tra cui, ad esempio, il quadro "F" relativo ai costi di produzione, il quadro "I" relativo alle informazioni sulla produzione del film nonché il quadro "M" relativo al credito d'imposta) potendo invece omettere le informazioni relative al riconoscimento dei requisiti di culturalità dell'opera ove forniti dal produttore appaltante.

Alla luce di quanto sopra, qualora produttori esecutivi avessero omesso la presentazione della comunicazione e/o dell'istanza, potranno ovviare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente chiarimento.
Si rammenta, infine, che la mancata presentazione della comunicazione e/o dell'istanza da parte del produttore appaltante, nei modi e nei termini previsti dal decreto, si rifletterà - quale causa di improcedibilità - sulla comunicazione/istanza presentata in via autonoma per il medesimo film dal produttore esecutivo.

3. Film di interesse culturale e richiesta dei test di eleggibilità

Con la nota dell'8 ottobre u.s. (punto 3) è stato chiarito che ai fini della eleggibilità culturale necessaria per l'accesso al credito d'imposta non assume automatica rilevanza l'intervenuta concessione del riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi del D. Lgs. n. 28/2004. Si ritiene opportuno precisare che il credito d'imposta è concesso ai film che abbiano determinati requisiti, testimoniati dal superamento di specifici test di culturalità (contenuti nelle tabelle A e B allegate al D.M. 7 maggio 2009). La concessione del credito d'imposta avviene con il superamento dei requisiti previsti dalla tabella A che presuppone la richiesta del riconoscimento della nazionalità italiana per l'opera filmica ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2004. L'eventuale richiesta della verifica del superamento sia della tabella A che della tabella B, invece, presuppone che per il film sia stata fatta la richiesta per il riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 28/2004. Tale richiesta potrebbe risultare utile, ad esempio, qualora alla specifica opera cinematografica si volesse attribuire la qualifica di film "difficile" che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 7 maggio 2009, può necessitare del superamento di 70 punti nel test di eleggibilità effettuato ai sensi della richiamata tabella B.
Si tratta, in ogni caso, di scelta discrezionale del produttore che, pertanto, non è vincolato dalla eventuale presentazione della richiesta di riconoscimento dell' interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 28/2004 che opera, quindi, come presupposto necessario ma non condizionante.
Pertanto, un film che abbia fatto richiesta del (ovvero abbia ottenuto il) riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 28/2004 potrà anche optare, in sede di presentazione della comunicazione e/o dell'istanza, per la richiesta della verifica del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale **secondo i soli parametri** di cui alla tabella A.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Un film che, invece, non abbia fatto richiesta del (ovvero abbia ottenuto il) riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 28/2004 potrà effettuare, in sede di presentazione della comunicazione e/o dell'istanza, **esclusivamente** la richiesta della verifica del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A.
Resta inteso, ovviamente, che nel caso di opera per la quale sia stata inoltrata richiesta di eleggibilità culturale sia per la tabella A che per la tabella B ed in relazione alla quale si verifichi il superamento del solo test contenuto nella tabella A, l'esito sarà comunque quello della ammissibilità al beneficio fiscale.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gaetano Blandini)